

12.6.3. Verifiche sull'esatta imputazione e relative modifiche

Le modifiche d'imputazione alle quietanze d'entrata, ai sensi dell'art. 62 delle I.S.T., sono presentate dagli interessati alla Ragioneria Territoriale che le prenota al S.I.E. e la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato provvede alla loro validazione, anche se, come accade di solito, l'iniziativa per le modifiche di imputazione è direttamente della Ragioneria Territoriale che, come testé accennato, procede periodicamente ad interrogare al S.I.E. l'elenco delle quietanze errate.

Preliminarmente va chiarito che per i versamenti effettuati dai cosiddetti debitori non codificati (i c.d. debitori diretti non prenotati), secondo i principi comuni di contabilità generale dello Stato, le quietanze vanno emesse in conto competenza, atteso che è prevista la contestualità $V = A = R$, cioè il riscosso e l'accertato vengono generati automaticamente nel sistema informativo al momento dell'acquisizione del versato.

I versamenti in c/residui vanno consentiti soltanto per gli Uffici tenuti all'inserimento del codice versante che sono, peraltro, gli Agenti contabili tenuti alla resa del conto giudiziale. In alcuni casi, abbastanza circoscritti, è possibile l'emissione di quietanze anche in c/residui quando per tali capitoli/articoli sono state aperte le modalità gestionali in c/residui.

Le modifiche di codice versante (codifiche o decodifiche) e/o di imputazione possono essere effettuate dalle Ragionerie Territoriali fino al 31 marzo dell'anno successivo alla data di emissione delle quietanze stesse.

Per tutte le variazioni riferite alle quietanze dell'esercizio 2016, prenotate fino a tutto il mese di marzo 2017 sarà cura delle Tesorerie eseguire le relative procedure entro il termine prorogabile del 7 aprile 2017. Le Ragionerie Territoriali che hanno effettuato le prenotazioni ne verificano l'esito e, qualora rilevino discordanze, ne danno segnalazione agli U.C.B.

Tutti i predetti adempimenti, con le relative scadenze, vengono segnalati dalle circolari di chiusura delle contabilità degli esercizi finanziari, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile, emanate di anno in anno dal DRGS: l'ultima circolare in materia è la n. 24 del 9 novembre 2016.

Le nuove quietanze provenienti dalle riduzioni o annullamento dei titoli d'entrata rilasciate nel termine dell'esercizio chiuso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 64 delle I.S.T., verranno emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".

Le Ragionerie Territoriali, fino al 31 dicembre 2010, non avevano la competenza per effettuare le prenotazioni per modifiche d'imputazione alle quietanze dei Capi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ecc., che spettava, invece, al rispettivo Ufficio Centrale del Bilancio. Ad esempio, la competenza alle modifiche d'imputazione alle quietanze del Capo XIV spettava all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'Interno. Dal 2011, come per le modifiche del codice versante, la competenza delle Ragionerie Territoriali è stata estesa a tutti i Capi d'entrata.

Una delle criticità delle modifiche d'imputazione delle quietanze emesse per i versamenti eseguiti dagli Agenti contabili riguarda la non contemporaneità delle modifiche effettuate dalla Ragioneria Territoriale, esitate dalla Sezione di Tesoreria Provinciale, e la relativa inclusione nelle scritture del S.I.E.. Ad esempio, se a giugno la Ragioneria Territoriale ha effettuato una modifica d'imputazione di una quietanza di un agente contabile emessa nel mese di gennaio, da competenza a residui, e la Tesoreria valida la citata modifica lo stesso mese di giugno, nelle scritture del S.I.E. del mese di gennaio (e a tutto il mese di maggio) il versamento risulterà ancora in c/competenza. La modifica della quietanza di gennaio sulle scritture della Ragioneria Territoriale si avrà appunto visualizzando il corrispondente capitolo al S.I.E. (con la funzione Registro contabile – Dati contabili) solo nel mese di giugno. Interrogando, appunto, le quietanze emesse in conto residui del capitolo in parola nel mese di giugno, troveremo anche la predetta quietanza di gennaio con la predetta modifica (interrogando il S.I.E., avremo, pertanto, la nuova quietanza datata giugno con il riferimento della vecchia quietanza di gennaio e la data e il numero di modifica dell'imputazione).

In attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 293 del 9 ottobre 2006, il flusso informatico dei versamenti relativi ai capitoli del capo X è inviato

dalla Banca d'Italia alla Ragioneria Generale dello Stato, in uno con il flusso di tutti i versamenti di pertinenza del bilancio dello Stato. Le Ragionerie Territoriali, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato, effettuano i controlli di competenza e, per i versamenti relativi ai capitoli del capo X, inseriscono nel Sistema, ove previsto, il codice versante.

L'art. 2, commi 2 e 3, e l'art. 3, comma 1 del sopra citato D.M. estendono a tutti i versamenti effettuati presso le Tesorerie l'obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto versante, già previsto dall'art. 4 ter della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il versamento dei tributi da parte degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica.

Il codice fiscale va indicato nella disposizione di bonifico, ovvero sui titoli di spesa emessi dalle amministrazioni, oppure sulle distinte mod. 124 T. o su altra documentazione prevista per i versamenti.

Le Tesorerie riportano il codice fiscale del versante sui documenti di entrata emessi.

Le Tesorerie si limitano a verificare l'esistenza del codice fiscale esclusivamente per i versamenti effettuati ai propri sportelli, respingendo quelli privi di tale codice

Normativa di riferimento

- D.M. n. 293 del 9 ottobre 2006;
- I.S.T. approvate con D.M. 29 maggio 2007;
- Circ. RGS n. 29 del 26 ottobre 2015.